



Gruppo

Autore : Edizioni Simone

Data: 26/10/2015

Gruppo

Gruppo bancario (d. banc.)

Il **Gruppo** è una forma di *concentrazione* delle imprese bancarie che può realizzarsi attraverso due strumenti:

— *l'assunzione di partecipazioni da parte di una società (holding) in altre società*; tale strumento permette alla società *capogruppo* di far prevalere le proprie scelte negli organi amministrativi delle società controllate;

— *il contratto o convenzione di dominato*, con il quale una società si assicura il potere di nominare i gestori di un'altra società, ed imporre le scelte necessarie a realizzare l'interesse del gruppo.

Gruppo di società (d. comm.)

Si parla di **Gruppo** di società nei casi di *frammentazione di una grande impresa* in una **pluralità di società**, per cui a ciascuna delle società componenti il **Gruppo** corrisponde, quale oggetto sociale, un *distinto settore di attività*, o una distinta fase del processo produttivo. Al vertice del **Gruppo** si pone una società madre, o capogruppo, detta anche *holding* [vedi], la quale, di solito, non svolge alcuna attività di



produzione o di scambio, ma si limita a dirigere le società del **Gruppo**, controllandole mediante il possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale (*controllo di diritto*) o con la possibilità di imporre la propria volontà in assemblea (*controllo di fatto*).

La **struttura** del **Gruppo** può assumere diverse configurazioni:

- *a catena*, se la holding controlla una società che a sua volta controlla un'altra e così via;
- *a stella*, se la holding controlla direttamente tutte le società del **Gruppo**.

Solo con la riforma del 2003 si è tentato di fornire, per la prima volta nel nostro ordinamento, una *disciplina organica del fenomeno*. Il legislatore della riforma, pur non fornendo alcun concetto del «(—)», ha dedicato alla materia sette articoli (artt. 2497-2497septies c.c.) concernenti, più propriamente, l'«*attività di direzione e coordinamento di società*».

Gruppo europeo di interesse economico (d. UE)

[vedi *G.E.I.E.*].

Gruppo finanziario (d. comm.)

Concentrazione di imprese esercenti servizi d'investimento e/o attività di gestione



collettiva del risparmio, tra cui vengono a crearsi rapporti di controllo.

Rileva la presenza qualificata all'interno del **Gruppo** di una *società di gestione del risparmio* [vedi] e/o di una *SIM* [vedi].

Il D.Lgs. 415/1996 e successivamente il T.U. finanziario (D.Lgs. 58/1998) introducono una peculiare disciplina del **Gruppo** e della partecipazione al capitale degli intermediari finanziari, sottoponendo il **Gruppo** in tutti i casi in cui non vi sia già vigilanza consolidata ai sensi del T.U. bancario, alla vigilanza della *Banca d'Italia* [vedi] al fine di fornire adeguata tutela agli investitori e garantire il buon andamento del sistema finanziario.

Gruppo parlamentare (d. cost.)

Organi interni delle Camere composti da una pluralità di deputati o di senatori, in ciascun ramo del Parlamento, appartenenti allo stesso partito o aventi una comune matrice culturale e ideologica.

Malgrado siano menzionati una sola volta dalla Costituzione (art. 72), sono le articolazioni politiche fondamentali delle istituzioni parlamentari in quanto rappresentano la *proiezione dei partiti politici* [vedi] *in seno al Parlamento* e consentono ai parlamentari di partecipare ai lavori delle Camere, che ruotano soprattutto intorno ai **Gruppo**.

Tutti i *senatori* ed i *deputati* devono dichiarare, rispettivamente entro tre giorni (al Senato) e entro due giorni (alla Camera) dalla prima seduta successiva alla loro elezione, a quale **Gruppo** intendono iscriversi, in quanto l'elezione di un parlamentare nella lista di un partito non comporta l'automatica iscrizione nel suo **Gruppo**. Qualora essi non esercitino questa loro facoltà sono **iscritti d'ufficio** nel cd. **Gruppo misto**.



Ciascuno dei **Gruppo** deve contare almeno 20 iscritti alla Camera e 10 al Senato anche se l'art. 142 Reg. Camera e l'art. 145 Reg. Senato concedono agli uffici di presidenza delle due Camere la possibilità di autorizzare **Gruppo** anche con un numero inferiore di componenti.

Ciascun **Gruppo**, inoltre, elegge un presidente, dei vicepresidenti e un comitato direttivo (alla Camera); i presidenti costituiscono poi la *Conferenza dei presidenti dei Gruppo parlamentari* che ha il compito di stilare il programma dei lavori.

Quanto ai *rapporti* tra singolo parlamentare e **Gruppo** di appartenenza non può negarsi l'esistenza di un *vincolo disciplinare* nei confronti del **Gruppo**, soprattutto dopo le modifiche dei regolamenti parlamentari in materia di votazione.

È escluso, comunque, ogni rapporto che possa porsi contro il divieto del *mandato imperativo* [vedi] per cui il parlamentare che si dissocia dal suo **Gruppo** non decade dalla posizione di membro del Parlamento, carica che conserva per tutta la legislatura.

Unica sanzione che il partito può infliggere al dissenziente è la mancata ripresentazione alle successive elezioni.